Regolamento di previdenza Piano di previdenza Al· Previde

Piano di previdenza AL: Previdenza obbligatoria per disoccupati

Approvato il

20.09.2021

Valido dal

01.01.2022

Nota

Oltre alle disposizioni seguenti trovano applicazione le disposizioni generali (DG).

Indice

Persone as	sicurate	1
Art. 1	Cerchia delle persone assicurate	1
Art. 2	Inizio e fine della previdenza	1
Basi di calo	colo	1
Art. 3	Salario assicurato	1
Art. 4	Aliquote di conversione	1
Prestazion	i di previdenza	1
In caso di d	lecesso	1
Art. 5	Rendita per coniugi	1
Art. 6	Rendita per convivente	1
Art. 7	Rendita per orfani	2
Art. 8	Capitale di decesso	2
In caso d'ii	ıvalidità	2
Art. 9	Rendita d'invalidità	2
Art. 10	Rendita per figli di invalidi	2
Art. 11	Esonero dal pagamento dei contributi	2
Contributi		2
Art. 12	Ripartizione dei contributi	2
Art. 13	Debitore	2
Art. 14	Aliquote di contribuzione	2
Art. 15	Prestazione di libero passaggio apportata	3
Art. 16	Riscatto	3
Art. 17	Diritto a una prestazione di libero passaggio	3
Disposizio	ni transitorie	3
Art. 18	Ammontare della rendita d'invalidità al verificarsi dell'evento assicurato prima del 01.01.2001	2
		3
Disposizio		3
Art. 19	Modifica del Piano di previdenza	3
Art. 20	Testo determinante	3
Art. 21	Entrata in vigore	3
Appendice		4
Art. 1	Aliquote di conversione	4
Art. 2	Aliquote di contribuzione	4

Persone assicurate

Art. 1 Cerchia delle persone assicurate

In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che, essendo beneficiarie di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi d'invalidità e di decesso.

Art. 2 Inizio e fine della previdenza

Inizio della previdenza

¹ La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell'art. 18 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

Fine della previdenza

² La previdenza termina quando viene meno il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Basi di calcolo

Art. 3 Salario assicurato

Il salario assicurato soddisfa le disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati.

Art. 4 Aliquote di conversione

Le aliquote di conversione vengono definite nell'appendice.

Prestazioni di previdenza

In caso di decesso

Art. 5 Rendita per coniugi

La rendita per coniugi ammonta:

- a. al 60 % della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 60 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 6 Rendita per convivente

Il presente piano di previdenza non prevede alcun diritto a una rendita per convivente.

Art. 7 Rendita per orfani

La rendita per orfani ammonta:

- a. al 20 % della rendita d'invalidità assicurata in caso di decesso di una persona assicurata attiva;
- b. al 20 % dell'ultima rendita d'invalidità corrisposta in caso di decesso di una persona avente diritto a una rendita d'invalidità.

Art. 8 Capitale di decesso

Il presente piano di previdenza non prevede alcun diritto a un capitale di decesso.

In caso d'invalidità

Art. 9 Rendita d'invalidità

Rendita d'invalidità intera

¹ La rendita d'invalidità intera corrisponde all'avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP, moltiplicato per l'aliquota di conversione applicabile alla persona assicurata nell'età ordinaria di pensionamento.

Avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP

- ² L'avere di vecchiaia proiettato secondo la LPP corrisponde a:
 - a. l'avere di vecchiaia ai sensi della LPP che la persona assicurata ha acquisito fino all'inizio di questa previdenza;
 - b. più i futuri accrediti di risparmio secondo la LPP per gli anni mancanti dall'inizio della previdenza fino all'età ordinaria di pensionamento, senza interessi.

Art. 10 Rendita per figli di invalidi

La rendita per figli di invalidi ammonta al 20 % della rendita d'invalidità corrente.

Art. 11 Esonero dal pagamento dei contributi

Il presente piano di previdenza non prevede alcun diritto all'esonero dal pagamento dei contributi.

Contributi

Art. 12 Ripartizione dei contributi

I contributi sono a carico dell'assicurazione di disoccupazione e della persona assicurata in misura della metà ciascuna. Per le persone il cui diritto alle prestazioni è stato sospeso, l'assicurazione di disoccupazione si fa carico dell'intero importo.

Art. 13 Debitore

L'assicurazione contro la disoccupazione deve la totalità degli importi.

Art. 14 Aliquote di contribuzione

Le aliquote di contribuzione vengono fissate in percentuale del salario assicurato e in base all'età e al sesso della persona assicurata. Esse vengono stabilite nell'appendice.

Art. 15 Prestazione di libero passaggio apportata

Per il presente piano di previdenza non va apportata nessuna prestazione di libero passaggio.

Art. 16 Riscatto

Per il presente piano di previdenza non è possibile un riscatto.

Art. 17 Diritto a una prestazione di libero passaggio

Per il presente piano di previdenza non sussiste alcun diritto a una prestazione di libero passaggio.

Disposizioni transitorie

Art. 18 Ammontare della rendita d'invalidità al verificarsi dell'evento assicurato prima del 01.01.2001

Al verificarsi dell'evento assicurato, la rendita d'invalidità viene determinata in base all'avere composto dalla somma dei futuri accrediti di risparmio ai sensi della LPP senza interessi per gli anni mancanti dall'inizio della previdenza fino all'età di pensionamento ordinaria e dall'aliquota di conversione valida all'età di pensionamento ordinaria della persona assicurata.

Disposizioni finali

Art. 19 Modifica del Piano di previdenza

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente Piano di previdenza in qualsiasi momento.

Art. 20 Testo determinante

Fa stato la versione tedesca del piano di previdenza.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza e la sua appendice è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 20.09.2021. Entra in vigore il 01.01.2022 e sostituisce il piano di previdenza AL 2018 e l'appendice 2019 al piano di previdenza AL.

Appendice

Art. 1 Aliquote di conversione

L'aliquota di conversione è determinata sulla base della tabella seguente:

Età	Aliquota di conve	rsione	
	Uomo	Donna	
64	-	6.80 %	
65	6.80 %	-	

Art. 2 Aliquote di contribuzione

La contribuzione annua ammonta all'0.25 % del salario assicurato.

Stiftung Auffangeinrichtung BVG

Standort Deutschschweiz Elias-Canetti-Strasse 2 8050 Zürich +41 41 799 75 75

Fondation institution supplétive LPP

Agence régionale de la Suisse romande Boulevard de Grancy 39 1006 Lausanne +41 21 340 63 33

Fondazione istituto collettore LPP

Agenzia regionale della Svizzera italiana Viale Stazione 36 6501 Bellinzona +41 91 610 24 24